
Il regime speciale per le Associazioni sportive dilettantistiche

Data Articolo: 28 Novembre 2013

Autore Articolo: Rita Martin

Il regime agevolato previsto dalla **Legge 398/1991** consente, ai soggetti che lo adottano, particolari agevolazioni dal punto di vista tributario, cioè ai fini IVA, e fiscale, cioè ai fini delle imposte dirette. Trattiamo brevemente, in questo articolo, gli aspetti contabili e gli adempimenti necessari.

Al fine di poter accedere al regime agevolato, i soggetti devono rispettare i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

Presupposti soggettivi

Possono accedere al regime di cui alla Legge 398/91 le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società di capitali costituite come sportive dilettantistiche che siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva, e che svolgono, appunto, attività sportiva dilettantistica. Inoltre, tali soggetti devono indicare nella denominazione la finalità sportiva ovvero indicare la denominazione sociale dilettantistica, così come previsto dall'art.90, c.17 della Legge 289/2002, redigere lo Statuto secondo quanto previsto dal c.18 della medesima Legge, ed essere iscritti al registro nazionale del CONI.

Presupposti oggettivi

I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione non devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi derivanti da attività commerciali superiori a Euro 250.000,00, costituiti da ricavi e proventi di cui all'art.85 del TUIR, conseguiti secondo il criterio di cassa (Circolare Ministeriale n.1/1992) e da sopravvenienze attive.

Nel caso di esercizio sociale inferiore ai 12 mesi, il limite sopra citato andrà rapportato al totale dei giorni.

Nel caso, invece, di superamento del limite in corso d'anno, la cessazione delle agevolazioni ha effetto dal mese successivo al quale è avvenuto il superamento.

La scelta viene esercitata con **comportamento concludente**; successivamente sarà necessario **confermare** la scelta effettuata compilando il **quadro VO** della dichiarazione IVA. L'opzione vincola il contribuente per cinque anni.

Prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende usufruire del regime agevolato, l'opzione deve essere comunicata al concessionario **SIAE** competente (in riferimento al domicilio fiscale del soggetto).

La scelta del regime dà modo di usufruire di particolari agevolazioni:

- ai fini **contabili**, non è necessario adempiere a quanto disposto dagli artt. 14, 15 e 16 del DPR 600/73, pertanto non è necessaria la tenuta del libro giornale, dei registri IVA, delle scritture di magazzino e del libro dei beni ammortizzabili;

- ai fini **IVA**, sussiste l'esonero dagli obblighi stabiliti dal DPR 633/72 titolo II cioè di registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.

Secondo quanto dettato dalla Legge 398/91 i principali **adempimenti contabili** cui debbono attenersi le A.S.D. sono i seguenti:

- emissione delle fatture per prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e di cessione di diritti radio televisivi
- numerazione progressiva delle fatture di acquisto e delle fatture emesse
- conservazione ordinata delle fatture di acquisto e di quelle emesse
- annotazione di corrispettivi e di tutti i proventi derivanti da eventuale attività commerciale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento
- annotazione degli altri proventi e delle operazioni intracomunitarie
- i versamenti IVA sono trimestrali, senza la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi
- redazione del rendiconto gestionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
- conservazione della documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti
- presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dei modelli Intrastat.

É d'obbligo ricordare che, secondo quanto stabilito dalla normativa, tutte le operazioni di importo pari o superiore a Euro 516,46 (incassi o pagamenti) devono essere effettuate esclusivamente attraverso c/c

bancari o postali o altre modalità purché tracciabili.

Nel caso tale disposizione non venisse osservata correttamente, l'Associazione perde le agevolazioni a cui ha diritto.

Rita Martin – Centro Studi CGN